

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab)

Modifica del 7 marzo 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 2004¹ sul tabacco è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. b

¹ Senza autorizzazione possono essere consegnati soltanto prodotti del tabacco che, oltre al tabacco greggio, contengono unicamente le seguenti sostanze, e questo fino a concorrenza delle percentuali in massa indicate (le quantità si riferiscono alla sostanza secca del prodotto finito, senza eventuali involucri in materiali estranei al tabacco):

- b. *sostanze umidificanti*: in una quantità totale non superiore al 10 per cento in massa e al 60 per cento in massa nel tabacco per pipe ad acqua; sono autorizzate: glicerina, sorbitolo, glicole 1,2-propilenico, glicole 1,3-butilenico, glicole trietilenico, acido ortofosforico e acido alfa-glicerofosforico e i loro sali di sodio, potassio, calcio e magnesio;

Art. 16 cpv. 1 lett. d

¹ Il testo delle indicazioni relative al tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio e delle avvertenze deve essere apposto come segue:

- d. contornato da un bordo nero con uno spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, che non interferisca in alcun modo con la leggibilità dell'avvertenza o dell'informazione fornita; sui prodotti del tabacco di cui all'articolo 12 capoverso 6 non dev'essere apposto alcun bordo.

¹ RS 817.06

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova